**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**
**ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.**

**Sentenza n. 23/2019/EL [DELC] depositata in data 29/07/2019**

**RICORSO:** annullamento e/o riforma della deliberazione n. 80/2019/PRSP della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, depositata il 6 marzo 2019, nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un disavanzo di amministrazione effettivo superiore a quello rilevato nei rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Siena, in relazione alla gestione di economie di rinegoziazione di mutui.

**RICORRENTE:**
Comune di Siena, in persona del vicesindaco *pro tempore*;

**RESISTENTI:**
Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana, Sezione regionale di controllo per la Toscana.

**QUESTIONE RISOLTA:** alla luce del D.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 7, comma 2, del D.l. n. 78/2015, (conv. in L. n. 125/2015), è possibile utilizzare le economie da rinegoziazione dei mutui per l'abbattimento del disavanzo di amministrazione.

**Riferimenti normativi:** ***Cost.:*** art. 119, c. 6; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. e); art. 96; art. 172, c. 1, lett. d); art. 173; art. 176; ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)***: art. 162; art. 187; art. 193; art. 195; art. 222; art. 243-quater, c. 5; ***D. Lgs. n. 118/2011:*** All. n. 4/2; All. n. 10; ***D.l. n. 78/2015, (conv. in L. n. 125/2015):*** art. 7, c. 2; ***D.M. 2 aprile 2015:*** art. 2, c. 8.

**Decisioni conformi**: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 3/2018/EL; sent. n. 17/2017/EL; sent. n. 3/2017/EL; sent. n. 1/2017/EL; **Corte Cost.:** sent. n. 274/2017; sent. n. 228/2017; sent. n. 184/2016; sent. n. 192/2012; **Cass.**, Sez. V, sent. n. 11962/2016; Sez. III, sent. n. 23261/2010.

## PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In tema di verifica della correttezza del risultato di amministrazione, in relazione al fatto di gestione di "economie di rinegoziazione" dei mutui contratti dagli enti locali, le Sezioni riunite hanno statuito che **<<è…corretto utilizzare le economie da rinegoziazione per l'abbattimento del disavanzo…in quanto: *i)* le economie non generano "fondi vincolati" ma "fondi destinati", *ii)* non v'è una relazione diretta tra il vincolo di destinazione delle entrate da mutuo e quello generato sulle economie da rinegoziazione sulle risorse destinate al suo ammortamento; *iii)* l'ordinamento prevede una disciplina transitoria ed eccezionale che consente di destinare alla copertura del disavanzo le risorse in conto capitale che derivano da economie da rinegoziazione>>**.
Il Collegio decidente è pervenuto a tali conclusioni, osservando che, *in primis*, **<<i principi contabili, addirittura di rilievo costituzionale, impongono di allocare le economie da rinegoziazione tra i fondi "destinati" oggi compresi nella struttura del risultato di amministrazione e segnatamente nella lettera "D" del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (All. n. 10, D.lgs. n. 118/2011)>>**; *in secundis*, **<<l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015, conv. L. n. 125/2015, introduce una norma eccezionale che autorizza a definire gli equilibri, tramite l'impiego delle economie da rinegoziazione a riduzione del disavanzo**

**unitariamente considerato>>**.
In altri termini, l'articolo da ultimo citato, secondo il Supremo Consesso di contabilità, **<<mira…a rendere "disponibile" per la spesa corrente (compresa quella di ripiano del deficit pregresso, anche diverso dall'extra-deficit) le somme in precedenza "riservate" in fondi, a prescindere dalla data contabile del fatto di gestione che ha generato la riserva>>**.

## ABSTRACT

Le Sezioni riunite hanno affrontato la tematica delle forme straordinarie di rientro di disavanzi pregressi, effetto della nuova disciplina in materia di economie da rinegoziazione dei mutui, da parte degli enti locali contraenti.
In particolare, il Collegio decidente ha dapprima risolto la questione preliminare attinente alla regolarità della procura *ad litem*, sottoscritta dal vicesindaco, ricordando sul punto che, per costante giurisprudenza di legittimità, << *"in tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa di impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sicchè è valida la procura conferita dal vice sindaco ancorchè sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco">>(Cass. sentt. nn. 11962/2016, 23261/2010).*
Successivamente, il giudice contabile, entrando nel merito, ha specificato una serie di principi relativi alla possibilità di impiegare le economie di rinegoziazione dei mutui al fine di finanziare una spesa diversa dall'investimento, attraverso la possibilità di ridurre il disavanzo, tramite un'operazione di riduzione dei fondi, applicando, appunto, i fondi destinati derivanti da economie nel bilancio di previsione ovvero a consuntivo.
Segnatamente, il Consesso giudicante ha affermato che il panorama normativo, caratterizzato dalla disciplina rinvenibile nel combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 78/2015, convertito in L. n. 125/2015, <<*integra il quadro delle misure straordinarie per il ripiano dei deficit pregressi, lanciato nel 2015, in occasione del passaggio alla nuova contabilità organizzata*>> e <<*consente di destinare a spesa diversa di investimento, e quindi a ripiano anche del disavanzo, le entrate in conto capitale collegate indirettamente all'indebitamento*>>.